

(N. 1767)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore RIZZATTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 NOVEMBRE 1956

Modifica e proroga della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, riguardante la città di Gorizia.

ONOREVOLI SENATORI. — Gorizia ha avuto il singolare destino di realizzare la propria recente storia nelle crudeli ore della guerra.

Negli ultimi 40 anni la guerra è materialmente passata due volte in questo ristretto territorio, sacro per l'olocausto di migliaia di eroi.

Nel periodo 1915-18, per la « Redenzione » dall'Austria; nel periodo 1943-45-47 per la contrastata « Restituzione » all'Italia.

Dalla guerra 1915-18 Gorizia uscì con l'affettuosa e pur così crudamente espressiva denominazione di « Santa ».

Per l'ultimo periodo 1943-45-47, dal quale la città uscì con l'appellativo di « Mutilata », sia concesso qualche cenno di cronaca:

Dal settembre 1943 all'aprile 1945 Gorizia e la sua Provincia sono rimaste italiane soltanto nominalmente ed hanno vissuto invece sotto diretto e pressochè esclusivo controllo dell'amministrazione germanica.

La fine « legale » del conflitto 1940-45, proclamata nel maggio di detto ultimo anno, ha lasciato Gorizia nell'angosciosa situazione di un conteso territorio di conquista.

Dai primi giorni del maggio 1945, al 15 settembre 1947, Gorizia passò infatti dall'« amministrazione » di autorità jugoslave a quella di autorità anglo-americane.

Ripresasi faticosamente dalle rovine e dai lutti della sanguinosa guerra di « Redenzione » (1915-18), Gorizia è rientrata nella comunità nazionale appena il 15 settembre 1947, dopo quattro anni di forzato distacco, oppressa da nuovi più gravi danneggiamenti e da altri, ancora pianti, sacrifici umani: segni questi luttuosi di tentate rettifiche del confine orientale italiano, verso ovest, oltre l'Isonzo.

Per diretto effetto del Trattato di pace, ratificato e depositato il 15 settembre 1947, Gorizia ha visto concretarsi i sacrifici che detto trattato ha imposto alla Nazione italiana nel suo territorio nord-orientale.

Riferiti alla Provincia di Gorizia, detti sacrifici possono così sintetizzarsi:

1. circoscrizione territoriale della provincia di Gorizia: diminuzione da kmq. 2.720 a kmq. 215 (perdita di kmq. 2.505 su kmq. 2.720);

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. comuni della provincia di Gorizia: diminuiti da 42 a 9 (perdita di 33 Comuni su 42);

3. superficie agraria e forestale: diminuzione da ha. 244.870 ad ha. 33.618 (perdita di ha. 211.252 su 244.870);

4. superficie del comune di Gorizia: diminuzione da ha 10.206 ad ha 4.050 (perdita di ha 6.156 su 10.206);

5. perdita di opifici di cospicuo valore, rimasti in territorio ora jugoslavo, quali: le notissime miniere di mercurio di Idria; le Centrali elettriche di Doblari e Plava, appena costruite, il Cementificio di Salona d'Isonzo, numerose attrezzate segherie, fornaci, mobilifici. Tra altre va citata anche la perdita dello stesso acquedotto di Gorizia città;

6. eliminazione della secolare possibilità di sfruttamento delle foreste demaniali dell'altopiano (già le più ricche del territorio nazionale) con la perdita annua valutabile in circa 250 mila quintali di legna da ardere e di oltre 80 mila mc. di legname da opera;

7. perdita di circa 80 mila consumatori, già naturalmente gravitanti, attraverso le due vallate dell'Isonzo e del Vipacco, sul centro commerciale di Gorizia;

8. perdita delle seguenti strade, su cui si svolgeva gran parte del traffico dei trasporti merci goriziane nonché una notevole parte degli autoservizi locali:

a) strada statale n. 54 (Caporetto-Cividale) per una percorrenza su territorio goriziano di km. 47;

b) strada statale n. 55 (Gorizia-S. Lucia d'Isonzo-Caporetto) per una percorrenza di km. 52,5;

c) strada statale n. 56 (Gorizia-Aidussina-Piro-Valico Kalce) per una percorrenza di km. 53,5;

d) strada statale n. 57 (S. Lucia d'Isonzo-Godovici-Zolla-Aidussina-Prevallo) per una percorrenza di km. 106,5.

Perdita dei seguenti tratti ferroviari:

a) Gorizia-Piedicolle, di km. 54;

b) Gorizia-Aidussina, di km. 28;

c) Gorizia Centrale-Gorizia Montesanto, di km. 8, costituente il raccordo tra le due stazioni ferroviarie di Gorizia città (Gorizia « Cen-

trale » e Gorizia « Montesanto ») di cui una, la « Montesanto », diventata jugoslava;

d) Gorizia-S. Daniele del Carso (per Trieste) di km. 7.

Posta nell'angolo interno di confluenza dei fiumi Isonzo e Vipacco, Gorizia si è sviluppata nel tempo in funzione della situazione geografica del suo territorio, e cioè nella ricerca — sempre contrastata — di traffici che unissero Jugoslavia ed Austria all'economia italiana, incanalata attraverso la pianura padano-veneta che col Friuli goriziano termina ai piedi delle Prealpi orientali.

Bloccate dal nuovo confine di Stato le vallate dell'Isonzo e del Vipacco, a Gorizia sono venute a mancare, con taglio netto ed improvviso, le risorse di beni e di traffico che potevano sostenere la sua naturale economia, costituitasi gradualmente nei secoli su basi agricolo-commerciali.

Se chiari interessi della Nazione esigevano il mantenimento di una Gorizia vitale, e se alle popolazioni di questo centro — così danneggiato — potevano riconoscersi capacità di lavoro, di sacrificio e di dedizione patriottica, allo stesso territorio goriziano dovevano ormai essere concessi dei mezzi che consentissero a questa parte della comunità nazionale di superare le difficoltà gravosissime della nuova situazione e di concorrere operosamente e direttamente alla creazione del proprio avvenire.

Tali mezzi non potevano essere ordinari nè rientrare in provvidenze di carattere generale.

Tra altri, pur tanto gravi, danneggiamenti bellici riscontrabili sul territorio nazionale, quelli del goriziano presentavano e presentano la mortificante caratteristica di essere materialmente irreparabili e le perdite irrecuperabili.

Oggettivamente esaminata, la situazione di Gorizia alla fine del 1947 risultava estremamente preoccupante.

Impellente si presentava la necessità di dare lavoro alle maestranze locali, problema questo aggravato dal fatto che la cessione del territorio giuliano, istriano e dalmato alla Jugoslavia aveva fatto affluire nel Goriziano una comunità di oltre 9.500 profughi (vedi censimento del 1951), qui sistematisi per evidenti richiami di costumi, di parlata e di ambiente.

I primi studi avviati in materia, col determinante concorso delle autorità politico-amministrative e degli enti economico-sindacali, tendevano a concretare la stesura d'un piano di industrializzazione a lunga scadenza.

Le prevedibili difficoltà di attuare un piano del genere in uno spazio di tempo che si dimostrasse sopportabile per la manodopera priva di lavoro, consigliarono invece di tentare la strada della costituzione d'una « Zona Franca », impostata con opportuni temperamenti in rapporto alla particolare situazione di Gorizia.

Ad un istituto del genere, noto per precedenti storici, come teso a « proteggere » una determinata economia, si intendeva affidare, pur nella previsione di gravose e necessarie esperienze, i seguenti compiti di massima :

- a) evitare, anzitutto, l'esodo di attività economiche verso zone più tranquille e generose;
- b) sostenere le attività commerciali esistenti, per mantenere vivo il polmone economico della città;
- c) aiutare l'artigianato e l'industria esistenti ad affrontare i pesanti problemi d'una indispensabile sopravvivenza;
- d) favorire, nel limite del possibile, la creazione di nuove fonti di lavoro, soprattutto nel settore industriale.

Le esigenze e le aspirazioni di Gorizia furono comprese dal Parlamento, che provvide alla emanazione del necessario provvedimento legislativo, noto come legge 1° dicembre 1948, n. 1438.

Gorizia può oggi affermare che la legge suddetta ha operato in modo provvidenziale, salvando il suo territorio dal progressivo impoverimento e decadimento cui sembravano destinarlo i durissimi sacrifici imposti dal Trattato di pace.

Un sommario accenno ai risultati sin qui raggiunti per effetto della legge n. 1438 può così riassumersi :

1. Il settore commerciale goriziano, che prima dell'entrata in vigore del provvedimento aveva dato preoccupanti segni di debolezza e di smobilitazione, ha sostenuto, con la legge, le difficoltà dei primi anni e poi, gradualmente, ha cercato la strada dei primi assestamenti e potenziamenti.

I generi assegnati sono distribuiti alla popolazione a mezzo tessera; le aziende commerciali interessate sono oltre 550 ed hanno un carico effettivo di oltre 1.200 dipendenti.

La popolazione ha il vantaggio di acquistare alcuni generi e prodotti a prezzi più convenienti; il settore commerciale, di riflesso, beneficia dei risparmi della popolazione, che alimentano giri d'affari più ampi.

2. Il settore artigiano, già esposto, nel 1947, a sicuro annullamento, è rifiorito negli ultimi anni, garantendo lavoro alle singole ditte ed occupazione al personale dipendente.

Assegnazioni dirette di generi agevolati di « Zona Franca » toccano oggi, praticamente, gli interessi di oltre 370 aziende con oltre 720 dipendenti.

Il « giro » d'affari sostenuto dalla legge 1438 interessa particolarmente l'artigianato per le prestazioni d'opera che il consolidamento ed il potenziamento delle aziende commerciali ed industriali richiedono a questo importante settore economico.

3. Settore industriale. Per diretto effetto della legge 1438, Gorizia ha creato « ex novo » 45 nuove aziende industriali, medie e piccole, ed ha salvato da sicuro annullamento alcune decine di altre aziende.

Per diretto ed esclusivo apporto della legge 1438, a Gorizia sono stati impegnati oltre 5 miliardi di lire in nuovi impianti industriali ed oltre 2 miliardi nel recupero produttivo di altri impianti preesistenti.

Nei nuovi impianti ed in quelli recuperati alla vita produttiva sono impegnati oltre 2.100 dipendenti.

4. L'azione indispensabile della legge sui tre settori economici suindicati ha permesso, sinora, sensibili progressi a sollievo della disoccupazione operaia, in cui Gorizia ha mantenuto — sino a pochi anni fa — un ben triste primato nazionale.

Di fronte ai progressi che Gorizia ha potuto conseguire con la legge n. 1438, si presentano oggi alcuni problemi pratici, politici ed economici, che valgono in relazione alla real-

tà goriziana ed agli impegni che questo centro dovrà affrontare nel futuro.

Detti problemi possono così sintetizzarsi:

1. Gorizia, capoluogo dell'omonima Provincia di 140.000 abitanti, è estremamente de-centrata rispetto al suo territorio provinciale e, più ancora, nei confronti del territorio nazionale.

Il confine di Stato con la Jugoslavia addenta lo stesso nucleo urbano di questa città.

Gorizia ha assunto in questi anni gli impegni, eccezionali, d'un centro di confine, ed è ormai chiamata a sviluppare una importantissima funzione di civiltà, nazionale e politica, di fronte al vicino oriente europeo.

2. Vistesì annullare drasticamente le già battute vie dell'economia agricola-commerciale, segnate dalla sua posizione geografica, Gorizia ha cercato, con la legge n. 1438 una nuova strada, quella dell'industrializzazione, dura e gravosa per molte difficoltà, dovute alla lontananza dai centri motori dell'economia nazionale e dalla mancanza di pratiche esperienze.

I primi, sensibili progressi realizzati non possono costituire ancora dei punti di arrivo, ma piuttosto delle tappe verso più sicuri consolidamenti.

Si pensi, in proposito, al fatto che gli investimenti Goriziani sono stati tutti ricavati dal risparmio privato e si consideri il conseguente, gravoso onere dei necessari ammortamenti.

3. La legge n. 1438 venne concessa a Gorizia nel 1948, ed è entrata in funzione col gennaio del 1949.

Essa venne formulata in momenti molto delicati per questa città, senza poter contare su esperienze dirette, e perciò in termini che non potevano comprendere le reali possibilità di utilizzo.

Basti considerare, al riguardo, i fatti imprevedibili del novembre 1953, mese in cui Gorizia, di fronte ad analoghe prese di posizione di oltre frontiera, dovette prepararsi all'eventualità di scontri armati.

Negli ultimi otto anni la legge n. 1438 è stata valido strumento economico ed insieme, banco di prova dell'effettivo valore delle sue concessioni.

Dalle esperienze che la legge ha permesso di maturare e dalle realizzazioni che ha comportato, Gorizia ha tratto gli elementi della sua sopravvivenza economica e della sicurezza politica che deve caratterizzare la sua vita di attivo e civile centro italiano sul confine italiano.

Dalle stesse esperienze, messe in rapporto ai problemi attuali e futuri della città, deve desumersi che Gorizia ha ancora bisogno della legge medesima, sulle seguenti basi:

A) proroga della legge n. 1438 oltre il termine del 31-12-1957, e fino al 31-12-1966.

B) aggiornamento della legge, per adeguare le relative norme e concessioni alle effettive necessità della Zona in cui deve continuare ad operare.

I relativi provvedimenti non impegnano il bilancio dello Stato in finanziamenti diretti e ciò in quanto, come noto, le agevolazioni di cui Gorizia ha usufruito e, come ci si augura, continuerà ad usufruire, costituiscono per l'Erario soltanto « rinunce » a possibili entrate.

Tali « rinunce », come si è sin qui verificato, in tanto si realizzano in quanto Gorizia attua, coll'intervento del risparmio privato, le attività economiche che è nostro interesse promuovere in una zona economicamente e politicamente così esposta.

Per il nostro bilancio le medesime « rinunce », all'atto stesso in cui si concretano, provocano, anzi, delle sicure entrate, altrimenti irrealizzabili (I.G.E., Complementare ecc.).

Inoltre, rispetto alla concessione del 1948, le variazioni richieste non comportano alcun maggiore aggravio per l'Erario, e ciò in quanto la rinuncia che Gorizia fa per alcuni contingenti copre ad usura le richieste di aumento avanzate per altri contingenti, interessanti particolarmente il settore industriale e, per conseguenza diretta un maggiore assorbimento della manodopera disoccupata.

Ciò premesso, sottopongo l'unito disegno di legge per la proroga e la modifica della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, fiducioso, onorevoli colleghi, che non si mancherà di esaminarlo con la sensibilità e la cordiale fraterna solidarietà con cui la Nazione guarda al cuore ed alle esigenze della « nostra Gorizia ».

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE		Prodotti	Contingenti anni
Art. 1.			
Le tabelle « A » e « B » allegate alla legge 1° dicembre 1948, n. 1438, sono sostituite dalla seguente tabella:			
Prodotti	Contingenti annui	Prodotti	Contingenti anni
1. Bestiame bovino da macello e carni macellate fresche e congelate . .	Tonn. 2.000	16. Viterie e bullonerie . .	Tonn. 20
2. Burro e grassi alimentari . . . . .	» 600	17. Guarniture e ferramenta per mobili, porte, finestre ecc. e loro parti; serrature, catenacci, lucchetti, loro parti e loro chiavi . . . . .	» 30
3. Olii di seme . . . . .	» 1.500	18. Rame . . . . .	» 30
4. Caffè . . . . .	» 370	19. Bronzo e leghe varie . .	» 50
5. Surrogati di caffè . . . .	» 150	20. Filo di rame nudo e rivestito . . . . .	» 10
6. Zucchero . . . . .	» 2.500	21. Guarniture per scardassi . . . . .	» 5
7. Cacao . . . . .	» 60	22. Punte per pettinatrici di cotone . . . . .	» 0,1
8. Birra . . . . .	Hl. 7.000	23. Legname per costruzione e da lavoro . . . . .	Mc. 25.000
9. Spiriti . . . . .	Ha. 2.200	24. Legna da ardere . . . .	Tonn. 20.000
10. Pepe . . . . .	Tonn. 7	25. Carbone vegetale . . . .	» 500
11. Olii e grassi per usi industriali (di lino, di pesce, di cocco, di palma, di palmisti ecc.) . . . .	» 500	26. Benzina . . . . .	» 3.000
12. Ghisa in pani . . . . .	» 500	27. Acqua ragia . . . . .	» 20
13. Ferro e acciaio in barre o verghe tonde o profilate, nonchè in vergella o bordione; lamiera di ferro o di acciaio anche zincato, stagnata o piombata, nastri di ferro o acciaio) . . . . .	» 2.000	28. Petrolio . . . . .	» 600
14. Tubi di ferro o di acciaio anche zincati . . . .	» 300	29. Gasolio . . . . .	» 5.600
15. Punte o chiodi per falegname e filo di ferro nero e zincato . . . . .	» 200	30. Lubrificanti . . . . .	» 200
		31. Unti da carro e per macchine . . . . .	» 10
		32. Colofonia . . . . .	» 50
		33. Olio di resina . . . . .	» 100
		34. Gomma lacca . . . . .	» 2
		35. Perossido di sodio . . . .	» 15
		36. Albumina . . . . .	» 5
		37. Coloranti minerali . . . .	» 100
		38. Coloranti chimici . . . . .	» 30
		39. Inchiostri tipografici . . .	» 2,3
		40. Vernici isolanti . . . . .	» 0,6

## LEGISLATURA II - 1953-56 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prodotti	Contingenti annui
41. Colle, comprese quelle sintetiche . . . . .	Tonn. 200
42. Carta e cartoni . . . . .	» 1.300
43. Cellophan . . . . .	» 20
44. Fecole di patate . . . . .	» 570
45. Manicotti in gomma per bussolings e banchi di filatura . . . . .	» 0,8
46. Tubi di cartoni per filatura . . . . .	» 50
47. Tubetti di acciaio per macchine per tingere . . . . .	» 0,4
48. Solfato di magnesio . . . . .	» 20
49. Anelli per filatoi e tornitoi . . . . .	» 1
50. Maglie e lame per licci di telai . . . . .	» 1,8
51. Acciai stampati e forgiati greggi . . . . .	» 25
52. Acciai in verghe e lamiere . . . . .	» 12
53. Residui densi di olio combustibile . . . . .	» 15.000

a) I contingenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 sono riservati ai consumi alimentari della popolazione della Zona di Gorizia,

restando ammessa la loro preventiva lavorazione industriale in stabilimenti operanti nel perimetro delimitato dall'articolo 1 della legge n. 1438;

b) il contingente di 25.000 quintali di zucchero sarà così ripartito:

1) quintali 9.000 per i consumi alimentari della popolazione;

2) quintali 16.000 per l'utilizzo in lavorazioni industriali;

c) sul contingente di birra, la zona di cui all'articolo 1 della legge n. 1438, potrà introdurre soltanto 800 ettolitri all'anno di birra estera;

d) il contingente di cui al punto 53 potrà essere utilizzato dal solo Cotonificio Triestino — impianto di Gorizia — fino alla data in cui Gorizia potrà essere allacciata alla rete dei metanodotti, in corso di completamento.

## Art. 2.

I prodotti ottenuti dalle industrie operanti nel predetto territorio con la lavorazione e trasformazione diretta delle materie prime incluse nella tabella dei contingenti agevolati sono considerati, a tutti gli effetti fiscali, prodotti nazionali.

## Art. 3.

La legge 1° dicembre 1948, n. 1438, con le modifiche di cui ai precedenti articoli 1 e 2, è prorogata sino al 31 dicembre 1966.